



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI**

Via Ungaretti, 9 - 09025 SANLURI - C.F. - P. IVA

Deliberazione del Direttore Generale n. **331** del **08 / 09** /2011

**OGGETTO:** modifica della Deliberazione n° 97 del 09/06/2011

L'anno duemilaundici il giorno **08** del mese di **SETTEMBRE** in Sanluri,  
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. SALVATORE PIU**

- VISTO** il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28.07.2006, n.10;
- PRESO ATTO** che la GR con provvedimento deliberativo n. 17/8 adottata nella seduta del 31/3/2011 ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl di Sanluri al Dr. Salvatore Piu per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1/4/2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 finalizzata alla tracciabilità dei flussi finanziari, che introduce a carico della stazione appaltante l'obbligo di indicare nell'ordinativo di pagamento il codice CIG e l'eventuale codice CUP per tutti i movimenti finanziari relativi a fornitura di beni, servizi e lavori;
- VISTA** la Determinazione n. 8 AVCP del 18 novembre 2010, contenente le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n° 187;
- VISTA** la Determinazione n. 10 AVCP del 22 dicembre 2010 dalla quale si desume che l'obbligo della tracciabilità sia immediatamente operativo con riferimento ai contratti sottoscritti dopo il giorno 7/9/2010 (data di entrata in vigore della legge 136/2010);
- VISTA** la Deliberazione n° 97 del 09/06/2011 con la quale, in considerazione del fatto che la suddetta normativa non indicava in modo chiaro la disciplina applicabile a talune fattispecie specifiche del settore sanitario e precisamente l'assistenza integrativa e protesica, l'inserimento presso comunità terapeutiche di pazienti affetti da vari tipi di dipendenze e salute mentale, si disponeva quanto segue:
- *"di autorizzare i responsabili di procedimento, relativamente a talune fattispecie specifiche del settore sanitario e precisamente per l'assistenza integrativa e protesica, l'inserimento presso comunità terapeutiche di pazienti affetti da vari tipi di dipendenze e salute mentale, a chiedere all'AVCP il codice CIG al fine di consentire il pagamento delle fatture relative alle prestazioni regolarmente prestate";*
  - *"di dare atto che in caso si sanzioni derivanti dalla richiesta del codice CIG, per le fattispecie suddette e precisamente per l'assistenza integrativa e protesica, l'inserimento presso comunità terapeutiche di pazienti affetti da vari tipi di dipendenze e salute mentale, l'Azienda provvederà alla tutela dei relativi Responsabili di procedimento".*
- VISTA** la Determinazione n° 4 A.V.C.P. del 07/07/2011, sostitutiva delle precedenti determinazioni n° 8 e n° 10, con la quale vengono chiariti i dubbi interpretativi di cui sopra e in particolare si precisa che:
- le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità;
  - non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità alle prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti

derivanti dall'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, né la fornitura diretta di farmaci al cittadino da parte di farmacie convenzionate;

- le prestazioni di cui ai due punti precedenti devono essere tracciate qualora siano erogate mediante appalti o concessioni soggetti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

**TENUTO CONTO**

dei recenti chiarimenti espressi dalla A.V.C.P. e della conseguente necessità di modificare la Deliberazione n° 97 del 09/06/2011 con le prescrizioni contenute nella Determinazione n° 4 come sopra riepilogate.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO****DELIBERA**

di modificare la Deliberazione n° 97 del 09/06/2011 con le prescrizioni contenute nella Determinazione n° 4 come di seguito riepilogate:

- le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità;
- non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità alle prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, né la fornitura diretta di farmaci al cittadino da parte di farmacie convenzionate;
- le prestazioni di cui ai due punti precedenti devono essere tracciate qualora siano erogate mediante appalti o concessioni soggetti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Gianluca Calabrò

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Salvatore Piu

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 08 Settembre 2011 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 08 Settembre 2011 con prot.n. 4565



<p><b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b> Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
---	---